

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Violazione degli artt. 18 CE e 56 CE — Obbligo di designazione, per i contribuenti non residenti, di un rappresentante fiscale

Dispositivo

- 1) *La Repubblica portoghese, avendo adottato e mantenuto in vigore l'art. 130 del codice dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares), il quale impone ai contribuenti non residenti di designare un rappresentante fiscale in Portogallo, qualora percepiscano redditi per i quali è richiesta la presentazione di una dichiarazione fiscale, non ha adempiuto agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 56 CE.*
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) *La Repubblica portoghese è condannata a sopportare i tre quarti della totalità delle spese. La Commissione europea è condannata a sopportare il restante quarto.*
- 4) Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.

(¹) GU C 220 del 12.09.2009.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 5 maggio 2011 —
Commissione europea/Repubblica italiana**

(Causa C-305/09) (¹)

(Inadempimento di uno Stato — Aiuti di Stato — Incentivi fiscali diretti a favore di società partecipanti ad esposizioni all'estero — Recupero)

(2011/C 186/04)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, V. Di Bucci e E. Righini, agenti)

Convenuta: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, D. Del Gaizo e P. Gentili, avvocati dello Stato)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato — Mancata adozione, entro il termine impartito, delle misure necessarie per conformarsi agli artt. 2, 3 e 4 della decisione della Commissione 14 dicembre 2004, 2005/919/CE: Incentivi fiscali diretti a favore di società partecipanti ad esposizioni all'estero [notificata con il numero C(2004) 4746], (GU 2005, L 335, pag. 39)

Dispositivo

- 1) *La Repubblica italiana, non avendo adottato entro i termini stabiliti tutti i provvedimenti necessari per recuperare integralmente presso i beneficiari gli aiuti concessi in base al regime di aiuti dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato comune dalla decisione della Commissione 14 dicembre 2004, 2005/919/CE, relativa agli incentivi fiscali diretti a favore di società partecipanti*

ad esposizioni all'estero, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 2 di detta decisione.

- 2) *La Repubblica italiana è condannata alle spese.*

(¹) GU C 256 del 24.10.2009.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 maggio 2011
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal
Bundesgerichtshof — Germania) — MSD Sharp &
Dohme GmbH/Merckle GmbH**

(Causa C-316/09) (¹)

(Medicinali per uso umano — Direttiva 2001/83/CE — Divieto di pubblicità presso il pubblico di medicinali che possono essere forniti solo su prescrizione medica — Nozione di «pubblicità» — Informazioni comunicate all'autorità competente — Informazioni accessibili su Internet)

(2011/C 186/05)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti

Ricorrente: MSD Sharp & Dohme GmbH

Convenuta: Merckle GmbH

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'art. 88, n. 1, primo trattino, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311, pag. 67) — Divieto della pubblicità presso il pubblico di medicinali che possono essere forniti solo su prescrizione medica — Nozione di «pubblicità» — Pubblicità per un medicinale che dà accesso alle informazioni esclusivamente alle persone che effettuano una ricerca su Internet e che contiene solo le indicazioni comunicate all'autorità competente nel contesto della procedura di autorizzazione di immissione sul mercato di detto medicinale e accessibili ai pazienti al momento dell'acquisto

Dispositivo

L'art. 88, n. 1, lett. a), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/27/CE, deve essere interpretato nel senso che non osta a che un'impresa farmaceutica diffonda su un sito Internet informazioni

relative a medicinali soggetti a prescrizione medica, qualora tali informazioni siano accessibili su tale sito esclusivamente a colui che vuole ottenerle e tale diffusione consista esclusivamente nella riproduzione fedele della confezione del medicinale, conforme all'art. 62 della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27, nonché nella riproduzione letterale ed integrale del foglietto illustrativo o del riassunto delle caratteristiche del prodotto che sono state approvate dalle autorità competenti in materia di medicinali. Al contrario, è vietata la diffusione su un tale sito di informazioni relative a un medicinale che sono state oggetto di una selezione o di un rimaneggiamento da parte del produttore, spiegabile solo con uno scopo pubblicitario. È compito del giudice del rinvio stabilire se e in quale misura le attività di cui alla causa principale costituiscano una pubblicità nel senso della direttiva 2001/83, come modificata dalla direttiva 2004/27.

(¹) GU C 267 del 7.11.2009.

Sentenza della Corte (Grande Sezione) 3 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Najwyższy — Repubblica di Polonia) — Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów/Tele2 Polska sp. z o.o., divenuta Netia SA

(Causa C-375/09) (¹)

[**Concorrenza — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Art. 5 — Abuso di posizione dominante — Competenza delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri a constatare l'assenza di violazione dell'art. 102 TFUE]**

(2011/C 186/06)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Najwyższy

Parti

Ricorrente: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Convenuta: Tele2 Polska sp. z o.o., divenuta Netia SA

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Sąd Najwyższy — Interpretazione dell'art. 5 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 203, L 1, pag. 1) — Abuso di posizione dominante — Competenza delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri a constatare con decisione che l'art. 82 CE è inapplicabile alle pratiche commerciali di un'impresa

Dispositivo

1) L'art. 5 del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di

cui agli articoli 81 e 82 del trattato, deve essere interpretato nel senso che osta a che un'autorità nazionale garante della concorrenza, quando, al fine di applicare l'art. 102 TFUE, esamina se sussistono i presupposti per l'applicazione del suddetto articolo e, in seguito a tale esame, ritiene che non si sia fatto ricorso ad una prassi abusiva, possa adottare una decisione in cui si constata l'assenza di violazione del suddetto articolo.

2) L'art. 5, secondo comma, del regolamento n. 1/2003 è direttamente applicabile ed osta all'applicazione di una regola di diritto nazionale che imponga di chiudere una procedura relativa all'applicazione dell'art. 102 TFUE con una decisione che constata l'assenza di violazione del suddetto articolo.

(¹) GU C 297 del 5.12.2009.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 5 maggio 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de grande instance de Paris — Francia) — Prunus SARL, Polonium SA/Directeur des services fiscaux

(Causa C-384/09) (¹)

[**Fiscalità diretta — Libera circolazione dei capitali — Art. 64 TFUE — Persone giuridiche aventi sede in uno Stato terzo — Possesso di immobili situati in uno Stato membro — Imposta sul valore commerciale di tali immobili — Diniego di esenzione — Valutazione riguardo ai paesi e territori d'oltremare — Lotta contro l'evasione fiscale — Responsabilità solidale**

(2011/C 186/07)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de grande instance de Paris

Parti

Ricorrenti: Prunus SARL, Polonium SA

Convenuto: Directeur des services fiscaux

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunal de grande instance (Paris) — Interpretazione degli artt. 56 e seguenti del Trattato CE — Imposta sul valore patrimoniale degli immobili siti in Francia — Compatibilità con il Trattato di una normativa nazionale che esonera da tale imposta le persone giuridiche aventi la loro sede di direzione effettiva in Francia o in